

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia delle entrate  
e  
IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del territorio  
di concerto con  
IL CAPO  
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
del Ministero della giustizia

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ed in particolare l'art. 10, lettera b) che individua, tra gli altri, quali soggetti obbligati a richiedere la registrazione, i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ed in particolare gli articoli *3-bis*, *3-ter* e *3-sexies* riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione nei registri immobiliari nonché di voltura catastale;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo *3-bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei

registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il Provvedimento 6 dicembre 2006 emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti;

Visto il Provvedimento 14 marzo 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007;

Considerata la necessità di modificare le specifiche tecniche relative all'utilizzo dell'adempimento unico telematico, per adeguarle, tra l'altro, in particolare, alle nuove disposizioni in materia di bonifici bancari;

Considerata l'opportunità di rinviare la decorrenza dell'estensione delle procedure telematiche ai pubblici ufficiali diversi dai notai di cui alla lettera b) dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131;

Dispongono:

## **Articolo 1**

### *Specifiche tecniche*

1. Le specifiche tecniche approvate con provvedimento 6 dicembre 2006 e successivamente modificate con provvedimento 14 marzo 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono modificate come da allegato 1 al presente provvedimento.
2. A decorrere dal 12 maggio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, possono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato 1.
3. A decorrere dal 1° luglio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

## **Articolo 2**

### *Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche*

1. A modifica di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del provvedimento 6 dicembre 2006, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali di cui alla lettera b) dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, per gli adempimenti di competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 dalla data fissata con successivo provvedimento interdirigenziale contenente le modalità di abilitazione per la trasmissione telematica dell'adempimento unico e di pagamento da parte degli stessi soggetti.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 aprile 2008

Il Direttore  
dell'Agenzia delle entrate  
F.to Massimo Romano

Il Direttore  
dell'Agenzia del territorio  
F.to Mario Picardi

Il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
del Ministero della giustizia  
F.to Augusta Iannini